



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Condizioni ambientali contenute nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 866 dell'8 ottobre 2004, come integrato con D.M. n. 435 del 7 agosto 2012</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla condizione ambientale n. 7, sez. B) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 435 del 7 agosto 2012.</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>5304</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Terminale GNL Adriatico S.r.l.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 207 del 15 marzo 2021 e n. 482 del 20 maggio 2022.</b>

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 08/06/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 08/06/2022

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale n. D.M. n. 866 del 8 ottobre 2004, dall'esito positivo con prescrizioni del progetto "Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro", il cui quadro prescrittivo è stato integrato con Decreto n. 435 del 7 agosto 2012;

**VISTA** in particolare la prescrizione di cui alla lettera B) n. 7 del Decreto n. 435 del 7/08/2012, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che stabilisce quanto segue: *“Con riferimento al piano di monitoraggio del fenomeno delle schiume e necessario che, con effetto immediato, vengano apportate da parte di ARPA Veneto ed ISPRA le seguenti integrazioni: Il Proponente dovrà predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti 6 e 7. Inoltre, il report dovrà contenere i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale (Latitudine: 45° 05' 14.7" N Longitudine: 12° 35' 30.7" E), la cui configurazione è stata condivisa, come previsto dai Decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, con ISPRA (già ICRAM) e ARPAV Osservatorio Alto Adriatico. Tale report, dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto con cadenza annuale”*;

**VISTA** la nota ALNG 0093/20 del 15 giugno 2020, acquisita al prot. MATTM/47830 del 23 giugno 2020, con la quale la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha trasmesso la documentazione ai fini dell’avvio della verifica di ottemperanza della prescrizione B.7 del suddetto Decreto Ministeriale e, in particolare il Rapporto Monitoraggio schiume riferito al periodo febbraio –dicembre 2019;

**CONSIDERATO** che, in allegato alla citata nota, il proponente ha trasmesso l’elaborato tecnico “Rapporto annuale del monitoraggio delle schiume: febbraio - dicembre 2019” con i relativi allegati;

**ACQUISITO** il parere n. 66 del 19 ottobre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, assunto al prot. MATTM/86412 del 26 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che con detto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale n.7 della sez. B) del decreto di compatibilità ambientale n. 435 del 7 agosto 2012, a condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume;

**VISTA** la Determina Direttoriale n. 419 del 17 novembre 2020, con la quale, sulla base del parere della Sottocommissione VIA n.66 del 19 ottobre 2020, è stata determinata l’ottemperanza della prescrizione n.7 della sez. B) del decreto di compatibilità ambientale n. 435 del 7 agosto 2012 “a condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume”;

**VISTA** la nota prot. ALNG-0178/20 del 23 dicembre 2020, acquisita con prot. 110093/MATTM del 30 dicembre 2020, con la quale la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., ha presentato istanza di riesame parziale del Decreto n. 419 del 17 novembre 2020, in relazione alla condizione che *“dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume;”* rappresentando, tra altre cose che la suddetta condizione

- *“sembra riprendere nei contenuti quanto già disposto, nel quadro prescrittivo VIA, dalla prescrizione B (5) del Decreto 435/2012 che, come visto, ISPRA e ARPAV hanno già indicato avere definitivamente ottemperato. Per questa ragione, la nuova condizione posta ora in capo*

*alla Società dal decreto direttoriale risulterebbe già superata da quanto effettuato dagli Enti di Controllo in esecuzione del Decreto VIA;*

- la composizione chimica e biologica della schiuma è stata appurata, nell’ambito della prescrizione B (5) da ISPRA e ARPAV, nell’arco di ben 4 anni di campionamenti, in diverse condizioni ambientali;*
- anche a fronte di quanto affermato dalla stessa ISPRA in ordine alla natura (e completezza) delle attività svolte, e dopo ben 6 campagne di monitoraggio condotte per l’adempimento alla Prescrizione B (7), dalla lettura del Parere n. 66/2020 non sembra emergere quale potrebbe essere, in concreto, l’utilità dell’indicazione della composizione delle schiume “per le finalità ultime del monitoraggio” rispetto a quanto già noto e svolto da ISPRA;*
- a ciò si aggiunga che, fermo quanto sopra circa la richiesta in sé, laddove essa dovesse essere intesa quale richiesta di svolgere ulteriori indagini o attività di campionamento sulla matrice schiuma, considerate le tempistiche assegnate rispetto alla data di notifica del provvedimento e l’assenza di protocolli discussi e condivisi nel contraddittorio tra le parti, la Società non sarebbe oggettivamente e tecnicamente in grado di approntare tali attività.”*

Nella suddetta richiesta di riesame la società ha altresì chiesto che questa Amministrazione “prenda atto che quanto sembrerebbe oggi richiesto alla Società in relazione alla verifica della composizione delle schiume sulla base di quanto indicato dal Parere n. 66/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stato già efficacemente ottemperato da ISPRA nell’ambito del medesimo quadro prescrittivo e che, pertanto, la condizione richiamata nel Decreto 491/2020 risulta superata”;

**VISTA** la nota 4644/MATTM del 19 gennaio 2021, con la quale la Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha richiesto alla CTVIA il riesame del parere espresso sulla base delle considerazioni esposte nella nota di cui sopra;

**ACQUISITO** preliminarmente il parere integrativo n. 172 del 15 febbraio 2021, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha confermato il parere n. 66 del 19 ottobre 2020, modificando tuttavia la parte finale, che diventa: “a condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume, con la previa definizione, nel contraddittorio tra proponente, ISPRA e/o ARPA Veneto, entro sei mesi dall’eventuale recepimento da parte della Direzione del presente parere, di un protocollo idoneo ad assolvere alle funzioni di monitoraggio”;

**ACQUISITO** successivamente il parere integrativo n. 189 del 26 febbraio 2021, assunto al prot. 22281/MATTM del 3 marzo 2021, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS in riscontro alla richiesta di riesame parziale del Decreto n. 419 del 17 novembre 2020, ha confermato il parere n. 66 del 19 ottobre 2020, chiarendone le argomentazioni;

**ACQUISITO** da ultimo il parere integrativo n. 207 del 15 marzo 2021, costituito da n. 5 pagine, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, in riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti della scrivente Divisione:

- ha confermato il parere n. 189 del 26 febbraio 2021 considerando ottemperata la prescrizione B7 relativamente al monitoraggio eseguito nel periodo febbraio–dicembre 2019, senza che sia disposta la seguente ulteriore condizione futura: *“dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume”*;
- *“allo stesso tempo, ritenendo opportuno che il monitoraggio delle schiume investa anche le relative caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche, invita la Direzione del MATTM, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, a provvedere affinché ISPRA e ARPAV procedano con cadenza annuale, a partire dalla campagna di monitoraggio del 2021, alla caratterizzazione chimico-fisica ed ecotossicologica delle schiume, assicurando che l’esito della stessa sia trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS unitamente alla documentazione inerente al monitoraggio annuo effettuato dal proponente;*
- *continua a ravvisare necessaria da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS la conoscenza della composizione chimica della schiuma, per le finalità ultime del monitoraggio volte normativamente a consentire alla stessa la verifica della perdurante adeguatezza del quadro prescrittivo, senza che si intenda demandare al proponente una nuova attività diversa da quella indicata dalla prescrizione B.5 del D.M. 435/2012, ma nel senso che gli organismi già indicati quali competenti alla caratterizzazione delle schiume vengano coinvolti dalla Direzione cosicché sia consentita alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS la migliore conoscenza dell’evoluzione e delle caratteristiche degli impatti sul quadro ambientale di riferimento;”*

**VISTA** la nota 36503/MATTM del 9 aprile 2021, con la quale la Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha richiesto ad ISPRA, congiuntamente ad ARPA Veneto di confermare o meno se la prescrizione B 5 sia da intendersi definitivamente ottemperata e di relazionare in merito alle eventuali attività poste in essere dopo il gennaio 2015 sul monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche ed eco tossicologiche delle schiume;

**ACQUISITA** la nota prot. 25902 del 20 maggio 2021, acquisita con prot. 54818/MATTM del 24 maggio 2021, con la quale ISPRA, congiuntamente con ARPA Veneto, ha fornito riscontro alla richiesta informazioni sulla prescrizione B.5;

**PRESO ATTO** che con la suddetta nota ISPRA ed ARPA Veneto hanno rappresentato che *“Il punto 5 della prescrizione B del D.M. n. 435/2012 ha richiesto ad ISPRA ed ARPAV di inserire una integrazione al piano di monitoraggio ambientale attuato ai sensi del Decreto di compatibilità ambientale n. 866/2004 per quanto attiene il fenomeno delle schiume, specificatamente:*

- a) *la caratterizzazione per la valutazione chimico fisica ed ecotossicologica, sia della matrice “schiuma” che dell’ambiente marino a diretto contatto della stessa matrice”*;
- b) *valutazione dell’eventuale cambiamento della formazione delle stesse in funzione del funzionamento del terminale e delle condizioni operative (...)*”;

*In merito al punto 5a ISPRA, congiuntamente ad ARPAV, ha eseguito numerosi approfondimenti tecnici ed analitici per la “matrice” schiuma, definendo le modalità di campionamento e realizzando una serie di attività di indagine volte alla sua caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica, i cui esiti sono stati puntualmente trasmessi al MATTM (oggi MiTE), anche sotto forma di specifici rapporti tecnici e note riassuntive (da ultima, in ordine temporale, la nota prot. ISPRA n. 3720 del 27/01/2015).*

(...)

*Le attività di approfondimento di ISPRA (ed ARPAV) per la prescrizione B.5, si sono ultimate con la trasmissione della relazione tecnica conclusiva (prot. ISPRA n. 40849 del 10/10/2014) e successiva nota a firma congiunta ISPRA/ARPAV prot. 3720 del 27/01/2015.*

(...)

*Ad oggi, ISPRA non ha ricevuto informazioni relativamente a interventi che abbiano apportato modifiche tecniche o variazioni significative dell'assetto impiantistico dello scarico delle acque di scambio termico, né risultano segnalazioni da parte degli Organi competenti relativamente a criticità rilevate nel corso della supervisione del monitoraggio ambientale del Terminale, tali da richiedere ulteriori approfondimenti”;*

**VISTA** la nota prot. MATTM/ 70805 del 1 luglio 2021 con la quale, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, nel trasmettere la nota di ISPRA prot. 25902 del 20 maggio 2021, ritenendo di poter considerare superata la necessità di conoscere la composizione chimica della schiuma per le finalità ultime del monitoraggio e con essa la condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume, ha chiesto di acquisire le definitive determinazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prima di procedere all'emanazione del Decreto Direttoriale

**ACQUISITO** il parere n. 482 del 20 maggio 2022, assunto con prot. 70625/MiTE del 7 giugno 2022, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS “*Alla luce delle indicazioni fornite da ISPRA con la nota prot. 25902 del 20 maggio 2021, e ribadito che già nelle precedenti istruttorie si era escluso di aver introdotto un nuovo adempimento a carico del proponente, bensì unicamente mantenuto in capo ad ARPA-ISPRA le azioni di competenza delle stesse, ritiene - sulla scorta delle verifiche rese da detti enti - di poter ritenere definitivamente ottemperata la Condizione Ambientale B7 relativamente al monitoraggio eseguito nel periodo Febbraio –Dicembre 2019, con esclusione della necessità di ulteriori indagini sulle caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche delle schiume”;*

**VISTA** la nota prot. Int. 71473/MiTE dell'8 giugno 2022 con la quale il responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla condizione ambientale di cui alla lett. B) 7 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 866 del 8 ottobre 2004, così come integrate dal Decreto n. 435 del 7 agosto 2012, per il progetto “Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro”, in sostituzione del precedente decreto direttoriale n. 419 del 17 novembre 2020;

**DETERMINA**

**L’ottemperanza della prescrizione n. 7 del Decreto Direttoriale n. 435 del 7 agosto 2012, per il progetto definitivo “Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l’anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro”.**

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto direttoriale n. 419 del 17 novembre 2020.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terminale GNL Adriatico S.r.l., ad ARPA Veneto, ad ISPRA e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**Il Direttore Generale**

**Gianluigi Nocco**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)